



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NR. 58 Reg. Del. Data 13.11.2025 Nº Prot. <u>4364</u> /2025 Nr. Reg. Pubbl. : <u>486125</u>	Oggetto: PERSONALE NON DIRIGENTE. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO- PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2025. NOMINA DELEGAZINE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA.
--	---

L'anno duemila venticinque, il giorno tredici del mese di Novembre, alle ore 16:30 nella Casa Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		Presente	Assente
Rag. Giovanni Bernasconi	Sindaco	Si in presenza	
Deni Barbazza	Vice Sindaco	Si in presenza	
De Alberti Marco	Assessore	Si in presenza	

Partecipa alla seduta in presenza il Segretario comunale Dott. Massimo Barile per le funzioni di cui all'articolo 97, comma 4, lett.a) Tuel 267/2000.

Il Presidente Rag. Giovanni Bernasconi in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, in conformità alla Delibera di G.C. nr.20 del 30.04.2022 recante *"Disciplina per il funzionamento della Giunta Comunale"*, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale nr.8 in data 07.03.2025 di approvazione del DUP 2025-2027;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 07.03.2025, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione pluriennale 2025-2027;
- la propria deliberazione n.17 del 21.03.2025, esecutiva, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027, per come successivamente modificato- parte finanziaria- con a) la propria deliberazione nr.25 del 23.05.2025;
- la propria deliberazione nr.31 del 20.06.2025 con le quali sono state apportate variazioni al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;
- gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. 150/2009;
- il CCNL siglato in data 21.5.2018, in particolare gli artt. 67, 68, 70, 56 quinqueies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018;
- il CCNL siglato in data 16.11.2022 relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019 – 2021, recepito da questo Ente con Deliberazione di G.C. nr.69 DEL 30.11.2022;

PREMESSO che l'articolo 40 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali e dalla legge, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi prevedono;

RICHIAMATI, nell'ordine:

- l'art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 40, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 165/2001, e s.m.i., il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede;

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il triennio 2019-2021, relativo al personale di qualifica non dirigenziale del comparto Funzioni locali, sottoscritto il 16 novembre 2022;

ATTESO che il suddetto CCNL 2019/2021 stabilisce all'art. 79, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo e individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

VISTO in particolare il Titolo II del predetto CCNL – Capo I - che disciplina i sistemi di relazioni sindacali articolati nei seguenti nuovi modelli relazionali: partecipazione (informazione e confronto) e contrattazione integrativa;

VISTO l'art. 7, commi 1, 2 e 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, che testualmente dispone:

1. *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal CCNL, tra la delegazione sindacale, formata dai soggetti di cui al comma 2, e la delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 3. 2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL.*

3. *I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui è individuato il presidente, sono designati dall'organo competente secondo i rispettivi ordinamenti”;*

DATO ATTO che i componenti della delegazione trattante di parte pubblica devono essere individuati tra i dirigenti o tra i funzionari nel caso di Enti privi di dirigenza e che deve essere prevista la figura del presidente, cui è attribuita la responsabilità di condurre le trattative e di sottoscrivere i contratti collettivi decentrati integrativi,

PRESO ATTO CHE con Deliberazione di G.C. nr.62 in seduta del 21.12.2023 si autorizzava la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decentrato integrativo - parte normativa - per il triennio 2023-2025 e parte economica 2023.

RILEVATA la necessità di nominare, anche in vista della nuova sessione negoziale a livello integrativo, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata alle trattative per la stipula del Contratto Decentrato Integrativo – Parte economica 2025 - e di individuare i rappresentanti dell'Amministrazione in sede di confronto con la delegazione trattante di parte sindacale, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 5 del medesimo CCNL;

VISTO l'art. 40 bis comma 3 e seguenti del d.lgs n. 165/2001 ai sensi del quale *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predisponde, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica”*

VISTO l'art. 40 del citato D. Lgs. 165/2001, secondo il quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa...”*;

RICORDATO che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.1.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro e individua il responsabile del settore personale quale soggetto competente a costituire con propria determinazione il fondo di alimentazione del salario accessorio secondo i principi indicati dal contratto di lavoro;

PRESO ATTO che dall'anno 2023 la costituzione del fondo delle risorse decentrate trova la sua principale fonte di disciplina nell'articolo 79 del nuovo C.C.N.L. Funzioni Locali 2019/2021.

DATO ATTO che la nuova normativa mantiene immutata la distinzione tra risorse stabili e risorse variabili; quest'ultime dipendono prevalentemente dall'Ente.

RILEVATO che, come previsto dalla normativa contrattuale vigente, previo atto di indirizzo da parte dell'organo esecutivo, agli enti locali, in generale, è data la possibilità di attivare le fonti variabili di alimentazione del Fondo per la contrattazione decentrata indicate nell'articolo 79, comma 2 del nuovo C.C.N.L.2019/2021.

RILEVATO, inoltre, che in relazione a quanto stabilito dall'art. 79, comma 3, dello stesso CCNL 16 novembre 2022, gli Enti del comparto – in linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021 -, avuto riguardo alla propria capacità di bilancio, possono incrementare in misura complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018:
le risorse decentrate variabili di cui all'art. 79, comma 2, lett. c), del CCNL 16 novembre 2022;
le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ);

PRECISATO CHE:

- lo stanziamento incrementale di cui sopra non è sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, e s.m.i., e che lo stesso stanziamento:
 - a) ricomprende anche gli oneri riflessi (CPDEL e IRAP), a tenore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 604, della Legge n. 234/2021;
 - b) è destinato ad essere ripartito in misura proporzionale, sulla base degli importi relativi all'anno 2021, tra il Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 e lo stanziamento di cui all'art. 17, comma 6, del ripetuto CCNL 16 novembre 2022, destinato quest'ultimo – come sopra riportato – al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale titolare degli incarichi di EQ;

RITENUTO in particolare che tali risorse finanziarie aggiuntive debbano essere destinati per progetti di innovazione organizzativa riservati a specifiche attività di interesse per l'Amministrazione ovvero vincolate a obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, con risultati sfidanti e di miglioramento dei servizi rivolti alla popolazione, indicati dalla Giunta nei pertinenti atti di programmazione nei quali saranno indicati gli obiettivi nel dettaglio, l'individuazione del personale coinvolto e gli indicatori per la valutazione del risultato conseguito;

RITENUTO di non avvalersi della facoltà di cui sopra l'Amministrazione per ragioni di contenimento della spesa del personale

RITENUTO quindi necessario, prima dell'avvio del tavolo negoziale, provvedere alla definizione degli indirizzi cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi in sede di stipula dell'accordo, per il perseguitamento delle finalità in oggetto specificate e diretti a definire in generale:

- i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- gli interventi ritenuti prioritari in coerenza con le politiche di direzione del personale perseguiti da questa Amministrazione;

RILEVATA inoltre la necessità di fornire alla delegazione trattante adeguate linee di indirizzo al fine di assicurare:

- a) Articolazione e graduazione dei compensi delle diverse indennità riconoscibili in base agli istituti contrattuali in considerazione della minore o maggiore responsabilità;
- b) Collegamento con i criteri della performance, quanto al riconoscimento dei compensi premianti;

VISTA la Legge n. 15/2009 e il D.Lgs. n. 150/2009 “Attuazione della legge n. 15/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, con particolare riferimento alle modifiche apportate dal sopracitato D.Lgs. n. 150/2009, e art. 40 “Contratti collettivi nazionali ed integrativi” e art. 40bis “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;

CONSIDERATO CHE il D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010 e ssmmii, ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l’art. 9 comma 2 bis disponeva che: *“l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010; che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;*

RICHIAMATA la Legge n. 147/2013 nota Legge di Stabilità 2014, che all’art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all’art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall’anno 2015.

VISTO l’art. 1 c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che stabiliva *“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all’omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.*

RICHIAMATO da ultimo l’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.”*

DATO ATTO:

- che il Comune di Claino con Osteno ha rispettato gli obiettivi di finanza pubblica ed il vincolo in materia di contenimento della spesa del personale per l'anno 2017;
- che, a decorrere dal 2017 e per gli anni successivi, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non ha superato il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23 comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

VISTO l'articolo 33, comma 2, del D.L. nr.34/2019, convertito in Legge 28 Giugno 2019, nr.58 che, al fine di superare il vincolo sancito dal citato articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75 del 2017 definisce il limite ivi previsto, in maniera flessibile, al valore medio pro capite riferito al personale in servizio al 31 Dicembre 2018. Pertanto, a tenore dell'ultimo periodo del sopra citato articolo 33, comma 2, D.L. 34/2019 "il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D. lgs. 25 Maggio 2017, nr.75 è "adeguato", in aumento o in diminuzione per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 Dicembre 2018".

VISTO l'art. 8 c.3 del D.L. n.13/2023 che consente agli Enti Locali titolari delle misure del PNRR e soggetti attuatori, al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e che rispettano le condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo, di incrementare oltre il limite introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016;

DATO ATTO CHE le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

RICORDATO che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi";

RICHIAMATE la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che *"Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*.

PRESO ATTO CHE tali verifiche ed eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. 16/2014, convertito nella legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

DATO ATTO CHE in autotutela l'Amministrazione ha disposto nel 2023 la verifica straordinaria dei Fondi delle risorse decentrate per gli anni precedenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.L.

6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, e che non è stata rilevata la necessità di azioni correttive alcune.

PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Claino con Osteno ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto all'anno 2008;
- il numero di dipendenti in servizio nel 2025 si è ridotto di nr.1 unità rispetto ai dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a 4; pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D.Lgs. 75/2017 non devono essere adeguati in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali sono già stati erogati in corso d'anno alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, ecc), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza.

APPURATO che le spese di cui al presente provvedimento non alterano il rispetto del limite delle spese di personale rispetto all'anno 2008 e ribadito che le risorse variabili verranno distribuite solo se sarà rispettato l’“Equilibrio di Bilancio” dell’anno corrente e solo se non saranno superati i limiti in materia di spesa di personale;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

il Tuel 267/2000;
Lo Statuto dell'Ente;
l'articolo 3 della Legge 7.8.1990, nr.241;

a voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche ai fini motivazioni di cui all'articolo 3 della Legge 7.8.1990, NR.241.
- 2) Di individuare, per le ragioni e le motivazioni in premessa indicate, la delegazione trattante di parte datoriale abilitata ad intraprendere le relazioni sindacali per la stipula del Contratto Integrativo Decentrato- parte economica- anno 2025, come segue:
 - nella persona del Segretario Comunale - Presidente;
 - nella persona del Responsabile per la gestione delle risorse umane: Dr.ssa Maria Rosaria Genovese che potrà partecipare in veste di R.S.U.-
- 3) Di individuare i suddetti quali rappresentanti dell'Amministrazione in sede di confronto con la delegazione sindacale, secondo la disciplina prevista dall'art. 5 del CCNL 2019/2021, sottoscritto in data 16.11.2022.

- 4) Di autorizzare il responsabile del Servizio Economico Finanziario e per la gestione delle risorse umane a costituire in via definitiva il “*Fondo risorse decentrate anno 2025*” ai sensi della disciplina prevista dall’art. 79 del CCNL sottoscritto il 16.11.2022, tenendo conto dei seguenti indirizzi per la costituzione della parte variabile:
- ✓ esclusivamente con i risparmi derivanti dal lavoro straordinario dell’anno precedente.
- 5) Di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale, nei termini seguenti, per un’ipotesi di utilizzo del fondo:
1. la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come definiti dalla contrattazione nazionale e dalla legge. La medesima attenzione dovrà essere posta agli aspetti economici derivanti dagli obblighi di contenimento del fondo risorse decentrate e dalla spesa di personale;
 2. con riferimento ai principali istituti giuridici si dà indicazione di dare applicazione all’istituto delle indennità e dei compensi delle situazioni rientranti nelle previsioni del CCNL e definendo importi nel rispetto dei criteri generali già normati per la loro attribuzione;
 3. valorizzare la performance con riferimento a criteri valutativi attinenti all’ente nel suo complesso, ai singoli settori/servizi, al contributo individuale di ciascuna risorsa umana rispetto agli obiettivi assegnati, comunque nel rispetto della disciplina di settore;
 4. prevedere una quota adeguata di risorse da destinare alla remunerazione delle specifiche responsabilità di cui all’art. 84 del CCNL 2019-2021, valorizzando prioritariamente in tale ottica i dipendenti incaricati per i quali ricorrono – anche in parte – le condizioni previste dal CCNL stesso;
 5. Gli importi destinati alla performance dovranno essere distribuiti in relazione agli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all’interno del Piano della Performance/PIAO 2025-2027. Tali obiettivi dovranno avere i requisiti di misurabilità ed essere incrementalì rispetto all’ordinaria attività lavorativa. Inoltre, le risorse destinate a finanziare le performance dovranno essere distribuite sulla base della valutazione da effettuare a consuntivo ai sensi del sistema di valutazione vigente nell’Ente e adeguato al D.Lgs. 150/2009;
 6. Verificare la sussistenza delle condizioni economiche relativamente al fondo decentrato per provvedere al riconoscimento di una o più progressioni economiche, *attivando procedure di individuazione del personale destinatario improntate alla selettività e al merito, secondo quanto previsto dall’art. 23 comma 2 dello stesso D.Lgs. 150/2009 e dall’art. 16 del CCNL 21/5/2018;*
 7. DI DARE ATTO che la Giunta Comunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del C.C.N.L. dovrà autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto, salvo parere favorevole del Revisore dei Conti al quale dovrà essere trasmessa l’ipotesi di contratto decentrato per la certificazione di competenza.
8. Di dare atto che la presente sarà trasmessa alle RSU ed alle OO.SS. dell’Ente.

9. Di inviare il presente provvedimento altresì al Responsabile Amministrativo per l'adozione degli atti di competenza e per l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa, dando atto che gli stanziamenti della spesa del personale attualmente previsti nel bilancio 2025 presentano la necessaria disponibilità.


Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, stante l'urgenza di provvedere e visto l'art. 134 – IV comma – del D. Lgs. 267/2000, con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

D E L I B E R A

Con separata, successiva ed unanime votazione favorevole, di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma, Tuel 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Rag. Giovanni Bernasconi



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Massimo Barile



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna e che la stessa è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Claino Con Osteno li,

30 DIC. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Massimo Barile)



Massimo Barile

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 13 NOV. 2025



in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.u.e.l. 18/08/2000, N. 267.

essendo trascorsi dieci giorni dalla data di avvenuta pubblicazione

Claino Con Osteno li,

13 NOV. 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Massimo Barile)



Massimo Barile



COMUNE DI CLAINO CON OSTENO
PROVINCIA DI COMO
VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926
Mail info@comune.clainoconosteno.co.it – Sito internet www.comune.clainoconosteno.co.it –
PEC comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SESSIONE DI
CONVOCAZIONE DEL 13.11.2025**

OGGETTO PERSONALE NON DIRIGENTE. INDIRIZZI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO-
PARTE ECONOMICA PER L'ANNO 2025. NOMINA DELEGAZINE TRATTANTE
DI PARTE PUBBLICA E DIRETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
FAVOREVOLE /NON FAVOREVOLE

Data 13/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Maria Rosaria Genovese

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario Per quanto riguarda la regolarità contabile.

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Data 13/11/2025

IL RESPONSABILE
Dr.ssa Maria Rosaria Genovese

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa.

Data 13/11/2025

IL RESPONSABILE
Dr.ssa Maria Rosaria Genovese

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario
Esprime parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data 13/11/2025

IL RESPONSABILE
Dr.ssa Maria Rosaria Genovese

